



## Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Malattia professionale tabellare e non tabellare, oneri probatori

La malattia professionale, a differenza dell'infortunio, è una patologia contratta nell'esercizio e a causa di lavorazioni rischiose specificate in apposita tabella che elenca anche in dettaglio le singole patologie correlate, correlata a cause che agiscono lentamente e progressivamente sull'organismo, cause che devono essere dirette ed efficienti, ovvero in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente, essendo comunque ammesso il concorso di cause extra professionali purché non interrompano il [rapporto causale](#). Possono essere ammesse anche patologie non specificamente elencate nella tabella, per le quali il lavoratore sia in grado di dimostrare l'origine professionale, mentre nel sistema tabellare il [lavoratore](#) non è gravato dall'[onere di dimostrare](#) l'origine professionale della malattia purché abbia provato l'esistenza della malattia tabellata, e la adibizione alla lavorazione prevista dalla tabella.

## Tribunale di Milano, sentenza del 28.3.2022

...omissis...

Va premesso che cosa si intenda per malattia professionale.

La malattia professionale, a differenza dell'infortunio, è una patologia contratta nell'esercizio e a causa di lavorazioni rischiose specificate in apposita tabella che elenca anche in dettaglio le singole patologie correlate, correlata a cause che agiscono lentamente e progressivamente sull'organismo, cause che devono essere dirette ed efficienti, ovvero in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente, essendo comunque ammesso il concorso di cause extra professionali purché non interrompano il rapporto causale. Possono essere ammesse anche patologie non specificamente elencate nella tabella, per le quali il lavoratore sia in grado di dimostrare l'origine professionale, mentre nel sistema tabellare il lavoratore non è gravato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia purché abbia provato l'esistenza della malattia tabellata, e la adibizione alla lavorazione prevista dalla tabella.

In ambito INAIL, le malattie professionali sono tabellate distintamente in 2 tabelle, una per l'industria e una per l'agricoltura.

Sono indicate le lavorazioni in grado di provocare la malattia e il termine decorrente dalla cessazione dell'attività rischiosa perché possano essere riconosciute.

Venendo ora ad esaminare il caso oggetto del presente ricorso, è da dire in primo luogo che le tendinopatie della spalla e del gomito possono riconoscere varie eziologie, frequentemente correlate alla effettuazione di gesti ripetitivi sotto carico, come può facilmente avvenire in ambito sportivo o in ambito lavorativo in determinate lavorazioni.

Per tale motivo, esse sono state inserite nell'elenco delle malattie professionali previste dalle Nuove tabelle delle malattie professionali dell'Industria e dell'Agricoltura (GU n. 169 del 21/7/2008), come "Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore", e comprendono: tendinite del sovraspinoso (o cuffia rotatori), tendinite calcifica (m. di Duplay), tendinite capo lungo bicipitale, borsite spalla, epicondilite, epitrocleite, borsite olecranica, tendiniti muscoloflessori/estensori polso e dita, sindrome di De Quervain, dito a scatto, sindrome del tunnel carpale.

Le suddette patologie, dovute a microtraumi ripetuti e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo rientrano nella lista 1 (elevata probabilità).

Per le tendiniti del sovraspinoso e tendinite calcifica INAIL specifica il tipo di lavorazioni che possono portare alle suddette patologie, indicandole come lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.

Per epicondilite ed epitrocleite INAIL indica lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio e/o azioni di presa della mano con uso di forza.

Le tendiniti di flessori ed estensori di polso e dita vengono correlate a lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti e/o azioni di presa e/o posture incongrue della mano e delle singole dita.

Si tratta ora di esaminare le patologie manifestatesi a carico della signora *omissis*, ben documentate dalla certificazione medica agli atti *omissis*.

Si tratta, come indicato dallo stesso estensore della scheda, di tempi "stimati" ma non idoneamente comprovati e che, alla luce anche della sequenza ed al numero di movimenti ripetitivi singolarmente indicati, parrebbero oggettivamente sottostimati, e che vengono riportati in una scheda presumibilmente redatta nell'anno 2018, non sottoscritta dal soggetto compilatore e che in ogni caso nulla dice in merito al pregresso a partire dall'anno 1998.

Sulla base, dunque, della copiosa documentazione clinica prodotta, e degli elementi desumibili da documentazione in ambito di Medicina del Lavoro, si ritiene che entrambe le patologie rilevate – tendinite calcifica delle spalle (m. di Duplay) ed epicondilite dei gomiti siano riconducibili al rischio specifico connesso all'attività lavorativa svolta dalla sig.ra *omissis*, a partire dall'anno 2014 per quanto riguarda la patologia delle spalle poi stabilizzatasi a seguito dell'intervento chirurgico eseguito nel settembre 2016, e dall'anno 2017 per quanto riguarda la patologia dei gomiti.

In ambito valutativo, tenuto conto delle tabelle di legge, il danno biologico permanente comprensivo delle patologie delle spalle e dei gomiti è attualmente determinabile nella misura del 20%” .

Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU *omissis* sono state condivise dai consulenti di parte.

La puntualità ed il rigore tecnico con le quali sono state elaborate non possono che portare ad una piena adesione anche da parte di questo giudice.

Come ha illustrato il *omissis* risulta provato il nesso di causalità tra le lavorazioni alle quali la ricorrente è stata adibita dal 1998 e le patologie di cui è risultata affetta.

Inoltre, è stato accertato un conseguenziale danno biologico nella misura del 20%.

Per tale sola ed assorbente ragione, il ricorso va accolto.

Alla ricorrente va accordato il diritto al riconoscimento della malattia professionale e, stante, la percentuale di danno biologico, il diritto alla rendita erogata dall'INAIL.

Le spese seguono la totale soccombenza.

A carico dell'INAIL va posto altresì il compenso spettante al CTU *omissis*, compenso che viene liquidato in € 900 oltre accessori di legge.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della “malattia professionale”; accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla rendita da parte dell'INAIL in conseguenza dell'accertata malattia professionale, dalla data della domanda amministrativa nella misura del 20 % di invalidità dell'integrità psicofisica; condanna l'INAIL al riconoscimento, in favore della ricorrente, dei benefici economici dipendenti al riconoscimento della malattia professionale ed alla rendita per il danno biologico subito, nella misura pari al 20%,, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo; condanna l'INAIL al rimborso delle spese di lite che liquida in € 3000 oltre accessori di legge; pone a carico dell'INAIL il compenso spettante al CTU *omissis* e liquidato nella misura di € 900 oltre accessori di legge.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

